



# COMUNE DI ASCIANO

PROVINCIA DI SIENA  
AREA AMMINISTRATIVE E VIGILANZA

## ORDINANZA N. 60/2016

### LIMITAZIONE ORARIO DI APERTURA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI UBICATI NEL CENTRO STORICO. ORDINANZA A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ASCIANO - CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 T.U.E.L. -

#### IL SINDACO

**Premesso** che nel Centro Storico di Asciano si avvertono problemi di rumore, sia per la sua particolare conformazione urbanistica, sia per la vicinanza delle abitazioni di pubblici esercizi e attività commerciali;

**Visto** l'art 54, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", recante le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, ove si dispone che egli possa adottare, quale ufficiale del Governo con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, al fine di prevenire e di eliminare pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;

**Visto** l'art 54, comma 6, del D. Lgs 18/08/2000 n 267 *"in casi di emergenza, connessi con il traffico e con l'inquinamento atmosferico ed acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici... Adottando i provvedimenti di cui al comma 4";*

**Visto** l'art 31 comma 2 della Legge 214/2011 (modifica degli orari degli esercizi commerciali per esigenza della tutela dell'ambiente urbano);

**Visto** l'art 1 del Decreto del Ministro dell'Interno 5/08/2008, il quale specifica che la sicurezza urbana è *"un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale"*, nonché l'art.2, lettera b) che attribuisce al Sindaco la potestà di intervenire per contrastare quei comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico e privato e determinano lo scadimento della qualità urbana;

**Visti** i reclami giunti da parte di alcuni abitanti di Corso Giacomo Matteotti e P.zza Garibaldi relativi ai disagi derivanti dagli schiamazzi che si avvertono specialmente nelle ore notturne e che disturbano la quiete pubblica, in atti Prot. n. 9380 del 5.08.2016;

**Visto** anche il recente intervento della pattuglia dei Carabinieri e del mezzo di soccorso del 118 in Corso Matteotti e Piazza Garibaldi tra le ore 03.00 e le ore 04.00 del 27 agosto u.s.;

**Ritenuto che** "la quiete costituisce una condizione necessaria affinché sia garantita la salute che deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività (art.32 della Costituzione)" e che il diritto "al suo esercizio come espressione del diritto alla salute psicofisica prevale certamente sugli interessi economici di quanti costituiscono la causa diretta o indiretta del disturbo svolgendo un'attività economica di cui essi soli percepiscono i proventi riversandone, viceversa, sulla collettività circostante i pregiudizi" (TAR del Veneto 1582/2007)

**Assunto** che la giurisprudenza degli organi di giustizia amministrativa appare consolidata, costante e non oscillante nel ritenere che "gli schiamazzi possono senz'altro costituire un elemento fondante per le ordinanze contingibili ed urgenti con le quali venga ordinata la chiusura anticipata di un bar aperto al pubblico qualora il disagio della popolazione e quindi l'interesse pubblico a riposo delle persone vengano violati dai rumori generali degli avventori" (TAR Veneto sez III 10/10/2006 n 3369);

**Assunto** ancora che - secondo un costante orientamento della giurisprudenza - l'art. 9 della Legge 447/95 attribuisce al Sindaco poteri di intervento richiesto da urgente necessità di tutela della salute pubblica per contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico;

**Acclarato** pertanto che, come nel caso di specie, assembramenti notturni determinano oggettivamente, secondo esperienza e ragionevolezza, una fonte di rumore la quale sicuramente impedisce il riposo di quanti vicini risiedono, pur senza avere una particolare sensibilità, determinando così un concreto pregiudizio per la quiete pubblica;

**Accertato** che l'ubicazione di alcuni esercizi siano per la conformità particolare del Centro Storico molto vicini alle abitazioni e che, inoltre, con l'apertura serale e notturna hanno portato alla situazione attuale di disagio dei residenti;

**Specificato** che sussiste una responsabilità oggettiva del gestore dell'esercizio, in quanto la situazione venutasi a creare è ascrivibile all'espletamento dell'attività e che la qualità di titolare della gestione di esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme (vedi anche l'art. 659, comma 1, del Codice Penale);

**Preso atto** della necessità da parte dell'Amministrazione comunale di porre in essere tutte le azioni tese a tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica della zona urbana, al fine di tutelare la quiete pubblica ed evitare il conseguente scadimento della quiete urbana tramite l'individuazione di uno strumento che, a tal fine, si configuri come un provvedimento temporaneo, contingibile ed urgente, limitativo dell'orario di apertura del pubblico esercizio in questione, verificato che la predetta azione è l'unica misura in grado di porre fine all'oggettiva situazione di disagio;

**Atteso** che la presente ordinanza è stata trasmessa preventivamente al Prefetto, come previsto dalla normativa vigente;

**Visto** l'art. 54, commi 4 e 6, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni "Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali";

**Visto** il decreto del Ministero dell'Interno del 5/08/2008;

**Visto** l'art. 9 della Legge 447/95;

**Visto** l'art. 31, comma 2, della Legge 214/2011;

**Vista** l'ordinanza del Comune di Asciano n. 91 /2015 ad oggetto: "Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e somministrazione alimenti e bevande e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo, intrattenimento e svago";

**Ritenuto** sussistere tutti i requisiti richiesti dal 4\* e 6\* comma del sopra citato art. 54, essendo necessario un provvedimento contingibile ed urgente per porre fine o ridurre in gran parte una situazione straordinaria che minaccia l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che non sarebbe possibile fronteggiare con gli strumenti ordinari;

## **ORDINA**

**per le motivazioni ampiamente espresse in premessa e con effetto immediato, a tutti i titolari di ditte individuali o legali rappresentanti delle società che hanno la gestione di attività di somministrazione alimenti e bevande, di esercizi di vicinato e pubblici esercizi ubicati nel Centro Storico del Comune di Asciano**

- di osservare dalle ore 00:30 alle ore 06.00 nei giorni feriali e dalle ore 01,30 alle ore 6,00 nei giorni festivi, l'orario giornaliero di chiusura al pubblico dei propri locali e dei relativi spazi esterni fino al 31 ottobre 2016.
- di esporre in maniera visibile sulla porta d'ingresso l'estratto della presente ordinanza per la durata di validità;

## **DISPONE**

la notifica del presente provvedimento a tutti i titolari di ditte individuali o legali rappresentanti delle società che hanno la gestione di attività di somministrazione alimenti e bevande, di esercizi di vicinato e pubblici esercizi situati nel Centro Storico del Comune di Asciano;

Eventuali deroghe ai suddetti orari potranno essere concesse con apposita ordinanza in occasione di particolari manifestazioni pubbliche;

**La presente Ordinanza non trova applicazione domenica 4 settembre 2016 in occasione della manifestazione in programma denominata "Notte Bianca"**

## **AVVISA**

che dopo l'orario di chiusura sopra indicato, i locali dovranno essere sgomberati dagli avventori, ivi compresa le pertinenze esterne, e che dovrà essere effettuata una ripulitura dell'area circostante;

## **AVVERTE CHE**

- l'inoservanza alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 650 c.p., nonché delle altre eventuali ed ulteriori sanzioni e/o provvedimenti amministrativi previsti dalle leggi in materia;
- qualora dovessero verificarsi ulteriori episodi che possano turbare la sicurezza urbana saranno valutate nuove misure limitative, ovvero ulteriori proroghe al presente provvedimento.

## **INFORMA CHE**

- il presente provvedimento, notificato ai titolari citati, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000, è reso pubblico mediante affissione all'albo del Comune di Asciano;
- il presente provvedimento è inviato per opportuna conoscenza al Prefetto di Siena, alla Questura di Siena e alla locale Stazione Carabinieri

## **COMUNICA**

che, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Toscana entro 60 giorni dalla data di notifica.

Asciano, lì 30.08.2016

Il Sindaco  
dr. Paolo Bonari

